

Università degli Studi di Siena



**Ipotesi di Protocollo
di intesa per la regolamentazione
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

Siena, 24 gennaio 2005

Ipotesi di Protocollo contenente:

- la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, stipulati con l'Università degli Studi di Siena


A seguito degli incontri tra Amministrazione ed OO.SS. del 01/09/04, del 14/09/04, del 11/10/04, del 07/12/04 e del 12/01/05, viene sottoscritta la presente ipotesi di Protocollo sulla materia di cui in premessa.

Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall'art.5, comma 4, del CCNL di Comparto, si rimanda a quanto previsto dal Protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Piero TOSI, Rettore

del Dott. Lorianò BIGI, Direttore amministrativo




Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la CGIL (CGIL, SNUR, NIDIL, FLC),

per la CISL (ALAI e Cisl Università),

per la UIL (CPO e Uil FUR),

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,



PREMESSA

Con il presente Protocollo le parti hanno inteso valorizzare l'apporto di tutte le risorse umane impegnate a vario titolo nell'Università di Siena. Ciò in ragione del fatto che l'Università utilizza competenze specifiche per progetti definiti ed incarichi particolari facendo ricorso alle nuove tipologie contrattuali, soprattutto incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, specialmente per l'attività di consulenza, di progettazione o di attività legate a fasi operative nella realizzazione dei progetti stessi, attribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ciò ha determinato la volontà di procedere alla redazione di un Protocollo per la definizione di regole generali tali da consentire una corretta gestione dei rapporti di lavoro sviluppati con nuove modalità non riconducibili al lavoro dipendente e una loro integrazione con l'attività più complessiva dell'Università.

Pur coscienti dell'esclusione delle Amministrazioni Pubbliche dal campo di applicazione della disciplina dettata per le tipologie contrattuali a progetto, di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad opera del Ministro competente e delle OO.SS., le parti ritengono utile prendere come riferimento per la stesura del presente Protocollo, i principi sanciti dal decreto legislativo citato.

La Premessa è parte integrante del presente Protocollo che si articola come segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

1. La presente intesa regola i contratti d'opera ex art. 2222 e ss. del Codice civile ed i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, stipulati con soggetti con o senza Partita IVA.
2. Sono escluse dalla disciplina della presente intesa le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare ~~non~~ sia superiore a 5 mila euro.
3. Sono esclusi dal presente Protocollo coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente un propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente, hanno un'attività professionale riconosciuta ed un proprio albo professionale.
4. Le attività connesse alla didattica, assimilabili, anche in parte, ai rapporti di cui al presente Protocollo, saranno oggetto di specifica trattazione.

4

5. Alle attività di cui al comma precedente, per quanto compatibili, si applicano, in maniera proporzionale, le tabelle dell'allegato A del presente Protocollo.

Art. 2 - Definizioni

- **Committente:** E' il "dirigente"¹ che affida ad un collaboratore, mediante stipula di un contratto, la realizzazione di un progetto con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini del presente Protocollo, e tenuto conto dei regolamenti interni e delle attuali procedure dell'Università, sono considerati "dirigenti" i Direttori di Dipartimento ed il Rettore, che stipulano il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
- **Responsabile del progetto:** è la persona, dipendente dell'Università, eventualmente delegata dal Committente, che garantisce il rispetto delle modalità di espletamento delle collaborazioni previste dal presente Protocollo e dalla normativa in materia. Il nominativo del Responsabile del progetto deve essere espressamente indicato nel contratto o nel progetto a cui il contratto stesso rinvia.
- **Collaboratore:** titolare di un contratto di prestazione d'opera di tipo continuativo e coordinato.
- **Progetto:** attività ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione continuativa e coordinata. Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'Università. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono oggetto di negoziazione tra il committente e/o il responsabile del progetto da una parte, e il collaboratore dall'altra, al momento della definizione del rapporto.
- **Programma o fase di esso:** Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Art. 3 - Natura della prestazione

1. Le prestazioni oggetto degli incarichi sono riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale dell'Ateneo e con gli obiettivi da esso prefissati.

¹ Il termine "dirigente" è utilizzato secondo il significato proprio della circolare 04/2004 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'by', a signature that looks like 'RD', a signature that looks like 'SM', a signature that looks like 'Luff', a signature that looks like 'Seri', a signature that looks like 'A', a signature that looks like 'W', a signature that looks like 'W', a signature that looks like 'W', and a signature that looks like 'W'. There is also a small number '5' written near the bottom right.

2. In via esemplificativa, non esaustiva, le figure professionali cui affidare l'incarico di collaborazione coordinate continuative sono indicate nell'elenco, allegato al presente contratto (allegato A) ed oggetto di verifica, ad opera delle parti firmatarie del presente Protocollo, ogni sei mesi.
3. L'attività oggetto della collaborazione è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.
4. Il rapporto di collaborazione è caratterizzato dalla continuità della prestazione e dalla coordinazione, intesa come vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente.
5. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; per garantirne la funzionalità rispetto all'attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione sarà resa, le modalità dell'adempimento dovranno essere coordinate con il committente attraverso il responsabile del progetto senza che tuttavia ciò costituisca in alcun modo riferimento per l'inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del personale del committente.
6. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza del collaboratore nelle strutture medesime non potrà eccedere i normali orari di fruibilità delle strutture.
7. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività della struttura, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso.
8. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell'Università.
9. L'attività a favore di terzi potrà, pertanto, essere svolta previa comunicazione obbligatoria al committente, recante una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni suddette.
10. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che possano creare danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.
11. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
12. In via eccezionale e dandone comunque sempre adeguata motivazione, è consentito nell'ambito del contratto individuale l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore apposta nel

A series of handwritten signatures and initials in black ink. From left to right: a small 'h', a signature that looks like 'SM', a signature that looks like 'PR', a large signature that looks like 'A Selvi', a signature that looks like 'Luff', a signature that looks like 'F. Luff', a signature that looks like 'Luff', a signature that looks like 'Luff', and a signature that looks like 'DA'. There is a small number '6' to the right of the 'Luff' signature.

contratto col quale viene inizialmente conferito l'incarico; l'esclusività comporta in ogni caso la corresponsione di una indennità economica aggiuntiva, almeno pari al 5%, il cui valore deve essere esplicitato nell'articolato contrattuale.

Art. 4- Forma e contenuto dei contratti di collaborazione

1. Il committente, nell'ambito dell'applicazione della presente intesa, è tenuto, all'atto della stipula del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto stesso in forma scritta.
2. Il contratto di collaborazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'identità delle parti e l'indicazione delle figure professionali di cui al precedente articolo 3, comma 2;
 - b) il progetto o il programma di lavoro o le fasi di questo che coinvolgono il collaboratore;
 - c) l'oggetto della prestazione richiesta al collaboratore nell'ambito del progetto o del programma o delle fasi di cui al punto precedente;
 - d) la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali, pur nel permanere della piena autonomia da parte del collaboratore stesso;
 - e) l'entità dei compensi e degli eventuali rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
 - f) l'indicazione del soggetto responsabile del progetto, qualora individuato dal committente;
 - g) le forme previdenziali ed assicurative;
 - h) le modalità di sospensione della prestazione;
 - i) le modalità di risoluzione o recesso del rapporto ed il preavviso;
 - j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
 - k) il diritto alla partecipazione alle iniziative formative d'Ateneo;
 - l) le specifiche misure per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ove necessarie;
 - m) il consenso del collaboratore al trattamento dei propri dati personali.
3. All'atto della sottoscrizione del contratto individuale, deve essere consegnata copia del presente Protocollo e un libretto informativo relativo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del committente.

Art. 5 - Individuazione del collaboratore

1. L'individuazione del collaboratore da parte del committente avviene, di norma, tramite avviso di selezione da pubblicizzare tramite affissione

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'PB', 'Sui', 'Luff', 'Loz', '7', and 'DA'.

all'albo principale della sede e con le eventuali ulteriori forme che il committente stesso ritenga necessarie.

2. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi del progetto, la descrizione della professionalità richiesta e le modalità di presentazione del proprio curriculum.
3. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e la data di scadenza per la presentazione del curriculum devono intercorrere almeno dieci giorni.
4. La valutazione e la scelta, motivata, da parte del committente, deve risultare in apposito atto scritto: non trattandosi di procedura di reclutamento, nell'atto stesso non debbono essere stilate graduatorie né tanto meno essere espressi giudizi di idoneità.
5. L'atto deve essere trasmesso, a cura del Committente, al Servizio di Ateneo per la qualificazione dei rapporti di lavoro, agli appositi uffici dell'Amministrazione, con allegata la copia del contratto sottoscritto.
6. Per motivi di particolare urgenza il committente può procedere alla individuazione diretta del collaboratore, senza attivare la procedura di cui al comma precedente, dando comunque ragione della procedura seguita in apposito atto, che deve comunque essere redatto e trasmesso all'Amministrazione.

Art. 6 - Modalità di espletamento delle collaborazioni

1. Il collaboratore non è soggetto a vincoli d'orari. Per le attività per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati periodi temporali, le relative modalità devono essere concordate tra le parti.
2. Il collaboratore, nel rispetto degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto, pur nell'ambito della propria autonomia, al fine del rispetto delle esigenze di funzionamento della struttura ospitante si coordina con il committente tempi, le modalità d'esecuzione della prestazione e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa.
3. Nel caso in cui l'utilizzo degli strumenti tecnici richieda la conoscenza di specifiche procedure, sarà cura del committente attivare idonei interventi di informazione specifica.
4. Nel caso in cui vi sia la necessità di coordinare i tempi e le modalità d'esecuzione della prestazione per esigenze di funzionamento della struttura ospitante, particolare attenzione sarà data a condizioni che favoriscano percorsi di studio eventualmente intrapresi dal collaboratore.
5. Il responsabile del progetto è tenuto a verificare e a controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. In mancanza di espressa individuazione

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that looks like 'Dy', a signature 'JM', a large stylized signature, a signature 'Seli', a signature 'Lelli', a signature 'Lori', a signature 'B', a signature 'W', and a signature 'KA'. There is also a small number '8' written near the signature 'W'.

della figura del Responsabile del progetto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del committente.

6. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.
7. Il collaboratore, comunicandola al committente, ha la possibilità di sospendere la prestazione per un periodo di tempo non superiore a quattro settimane complessive in periodo temporale di 12 mesi, soprattutto laddove utilizzi per lo svolgimento della propria attività, le strutture, gli impianti e gli strumenti del committente, tanto nel rispetto del vincolo di non subordinazione, quanto nell'osservanza del principio di coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione del committente. Durante il suddetto periodo non si verifica la sospensione degli acconti mensili di cui al successivo art. 8 comma 1.

Art. 7 - Durata del contratto di collaborazione

1. Le norme indicate nella presente intesa sono riferite a contratti di collaborazione di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per rapporti di durata inferiore o superiore.
2. I progetti o i programmi di cui all'art. 3, comma 1, che sono il presupposto della collaborazione coordinata e continuativa, non possono, di norma, superare i ventiquattro mesi.
3. Il limite di cui al precedente comma può essere superato quando sussistano condizioni oggettive esterne indipendenti dalla volontà delle parti.
4. Quando per cause eccezionali e imprevedibili il progetto o la fase di esso non si esaurisca nel tempo preventivato, il contratto potrà essere prorogato fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto stesso, salvo che debba essere rispettata una scadenza fissata da terzi per la realizzazione del progetto o del programma. In questo caso il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale di completamento dell'opera richiesta.
5. Al termine del progetto, nel caso in cui il medesimo committente avvii nuovi progetti di natura analoga, che prevedano professionalità assimilabili a quelle possedute dai collaboratori coinvolti in precedenti progetti, conclusi negli ultimi nove mesi, le nuove collaborazioni saranno prioritariamente proposte ai collaboratori stessi, purché il precedente rapporto non si sia concluso con una valutazione negativa.
6. Nel caso in cui dalla realizzazione del progetto si manifesti una nuova esigenza lavorativa, l'Università valuterà la possibilità di attivare le procedure necessarie per costituire rapporti di lavoro congrui con la diversa qualificazione rilevata.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately ten distinct marks, including what appear to be full names and initials, some written in a cursive style and others more stylized or abbreviated.

Art. 8 - Modalità di corresponsione e misura dei compensi

1. La corresponsione del compenso, su base annua, avverrà con undici acconti mensili più un saldo, di importo pari ad 1/12 del compenso pattuito, al termine della prestazione. Il primo acconto sarà erogato entro il 30 del mese successivo a quello di inizio della collaborazione; gli acconti saranno messi in pagamento entro il giorno 30 di ogni mese. I pagamenti verranno erogati mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.
2. Il saldo verrà corrisposto, entro il mese successivo alla scadenza del contratto, a seguito del positivo riscontro dei risultati da parte del responsabile del progetto o del committente.
3. Sulla base di tali somme il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni a carico del collaboratore ed a versare quanto stabilito a suo carico, dalle normative di legge. Il compenso individuato è da intendersi lordo lavoratore. In caso di ritardato pagamento del compenso previsto mensilmente saranno applicati gli interessi nella misura stabilita dalla legge.
4. Il corrispettivo è da determinarsi in modo equo e proporzionale rispetto alla qualità, all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni e delle professionalità richieste, fermo restando che il compenso non potrà essere inferiore all'importo lordo indicato nella tabella relativa alle professionalità (allegato A).

Art. 9 - Trasferte

1. Le trasferte possono essere effettuate solo previa autorizzazione scritta da parte del committente che dovrà contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
2. Nel calcolo degli importi delle indennità di trasferta occorre tener conto che:
 - l'indennità erogata in modo forfetario non concorre a formare il reddito nella misura massima giornaliera di € 46.48 (o € 77.47 in caso di trasferta all'estero), cosiddetto rimborso spese con il metodo forfetario;
 - il limite di esenzione di cui sopra è ridotto di un terzo nel caso in cui sono rimborsate: le spese di vitto o le spese di alloggio oppure il vitto o l'alloggio siano forniti gratuitamente; se le spese di vitto e alloggio sono rimborsate entrambe, allora il limite di esenzione si riduce di 2/3; nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il fatto che la trasferta sia inferiore alle 24 ore. Rimane naturalmente l'obbligo di ridurre di 1/3 la quota di esenzione nel caso in cui il vitto sia fornito gratuitamente o rimborsato (metodo rimborso misto);

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'Luz', another that looks like 'SM', a large stylized signature, a signature that looks like 'Sami', another that looks like 'Luz', a signature that looks like 'Luz', and a signature that looks like 'Luz'. There are also some initials and marks scattered around, including a large 'DA' on the far right.

- il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito indipendentemente dall'ammontare (metodo rimborso a piè di lista o analitico);
 - in alternativa, le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla formazione del reddito, nel limite di € 15.49 al giorno (€ 25.82 per le trasferte all'estero)
3. Le indicazioni che precedono sono da ritenersi automaticamente adeguate alla disciplina prevista in materia tributaria dall'art.51, comma 5, del D.P.R.917/1986 ove questa dovesse variare rispetto al testo in vigore alla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

Art. 10 - *Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione.*

1. La gravidanza e puerperio, la malattia e l'infortunio del collaboratore non sono cause di risoluzione del contratto, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo. In presenza di questi eventi il rapporto resta sospeso, senza diritto ad alcun compenso, prolungandosi la durata del contratto per un periodo uguale a quello dell'interruzione.
2. Il periodo massimo di sospensione per gravidanza e puerperio è fissato in 180 giorni continuativi. Nel caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato di ulteriori 120 giorni.
3. Nel caso in cui la durata dell'incarico non possa essere prolungata per motivi oggettivi, legati alla scadenza del progetto o del programma fissata da terzi, il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale di completamento dell'opera richiesta.
4. Il contratto può essere risolto senz'altro obbligo che non quello della comunicazione scritta quando la sospensione sia superiore a:
 - a. 1/6 della durata complessiva stabilita nel contratto, in caso di malattia;
 - b. ai periodi di cui al comma 2, in caso di maternità.
5. In caso di infortunio il rapporto rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto.
6. Per poter usufruire della sospensione, il collaboratore deve comunicare tempestivamente, e comunque in tempo utile per non pregiudicare il corretto svolgimento dell'opera, al committente l'esistenza dell'impossibilità temporanea della prestazione. La documentazione sanitaria dovrà comunque essere presentata al committente entro 48 ore.
7. Nel caso di gravi e comprovati motivi il collaboratore può chiedere la sospensione del contratto per un periodo massimo di 20 giorni su base annua. Qualora il committente accolga tale richiesta la prestazione deve

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Luis', followed by 'SM', a large stylized signature, 'SEM', another large signature, 'PB', a signature that looks like 'Luis', and finally a signature that looks like 'AA'.

essere prorogata secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 - Polizze assicurative e/o mutualistiche

1. Il compenso previsto dal contratto è comprensivo di una quota, a carico dell'Università, destinata alla stipula, da parte del collaboratore, di una polizza assicurativa e/o mutualistica a carattere risarcitorio, da liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta stipula della polizza stessa, in caso di assenza per malattia, con sospensione dell'attività lavorativa e conseguente interruzione della corresponsione del compenso fino ad un 1/6 della durata complessiva del contratto, ed in caso di assenza per maternità per il periodo di astensione anticipata e/o obbligatoria, estensibile anche per l'eventuale periodo di gravidanza a rischio.
2. Entro un mese dalla firma del presente protocollo l'Università si impegna ad individuare sul mercato una Compagnia assicurativa e/o mutualistica alla quale il Collaboratore potrà rivolgersi per la stipula della polizza. L'importo della quota a carico dell'Università, di cui al comma precedente, non potrà comunque superare il premio fissato a tal fine da detta Compagnia assicurativa e/o mutualistica.
3. La polizza dovrà garantire al collaboratore, nei casi di cui al comma precedente, di percepire un compenso complessivo su base mensile almeno pari all'80% di 1/12 dell'importo di cui al precedente art. 8, comma 1, tenuto conto anche delle eventuali indennità corrisposte al medesimo titolo da parte dell'INPS.
4. Il collaboratore che non fruisce della tutela INPS per non aver presentato specifica richiesta nei confronti dell'Istituto previdenziale medesimo nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta di indennità INPS, non ha diritto al riconoscimento di cui sopra.

Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi

1. I titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività professionale svolta.
2. Il committente potrà, peraltro, rivalersi sul collaboratore quando i predetti danni siano causati da dolo o colpa grave di quest'ultimo. Il collaboratore resterà invece unico responsabile dei danni causati a terzi fuori dall'esercizio delle funzioni indicate nel contratto individuale.

Art. 13 - Partecipazione alle iniziative formative d'Ateneo

1. I collaboratori, al di fuori dell'esercizio dell'attività lavorativa oggetto del progetto o del programma, possono essere ammessi a frequentare corsi di formazione predisposti dall'Amministrazione per il proprio personale, compatibilmente con le possibilità di accoglienza dei corsi stessi, ed indipendentemente dal legame tra il contenuto del corso e l'oggetto della prestazione.


Art. 14 - Invenzioni del Collaboratore

1. Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. Nel caso di invenzioni brevettabili, la ripartizione di eventuali utili derivanti dallo svolgimento dell'invenzione stessa avverrà in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo in materia di brevetti, qualora applicabile. Resta la possibilità per il collaboratore di regolare diversamente il suo rapporto con l'Università in materia di proprietà dei risultati brevettabili eventualmente derivanti dalla ricerca svolta in esecuzione del contratto.
3. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 15 - Salute e sicurezza

1. Al collaboratore è fornita la formazione ed informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, ove esso si svolga anche in parte presso il committente.
2. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo possono designare un collaboratore che si occupa di problematiche inerenti la sicurezza, che potrà collaborare con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza d'Ateneo. I collaboratori designati saranno invitati a partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94.
3. Il collaboratore, dietro sua richiesta o nel caso in cui l'attività oggetto del contratto lo renda necessario tenendo conto delle specifiche caratteristiche rilevate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, viene sottoposto a visita specialistica all'inizio dell'attività, con eventuali visite periodiche successive qualora il Medico competente d'Ateneo, tenendo conto del tipo di attività, lo ritenga necessario.









Art. 16 - Sospensione o annullamento dell'attività per fatto di terzi

1. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervenga una sospensione o un annullamento per fatto di terzi, dell'attività o della commessa alla quale il collaboratore sarebbe stato adibito, l'Università s'impegna a dargliene comunicazione immediata.
2. L'Università s'impegna in questo caso, a corrispondere tempestivamente il compenso dovuto proporzionalmente al lavoro svolto; in caso di annullamento, a richiesta del prestatore inoltre, l'Università corrisponderà, a titolo transattivo, un'indennità commisurata in ragione del 20% del corrispettivo residuo previsto per l'intera prestazione, salvo che l'Università offra al prestatore un'attività di lavoro equivalente, entro e non oltre il mese successivo.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto individuale si risolve al momento della scadenza del termine concordato e per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.
2. Indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto o il programma o la fase di esso, sia ultimato prima della scadenza, il contratto deve ritenersi risolto. In questo caso il corrispettivo sarà comunque dovuto per intero.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a documentata impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti, qualora il medesimo progetto venga riavviato, l'eventuale nuovo contratto di collaborazione dovrà essere prioritariamente proposto al precedente collaboratore.
4. Nel caso di cui al precedente comma, le anticipazioni già erogate al collaboratore restano acquisite allo stesso quale compenso per l'attività fino a quel momento svolta.
5. Il contratto può essere risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempienze contrattuali; fermo quanto previsto all'art. 3, co.11, è considerato grave l'inadempimento, avuto riguardo all'interesse del committente. Nel contratto individuale possono essere previste clausole risolutive espresse;
 - reati, anche perseguibili a querela di parte.
6. Il collaboratore può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 45 giorni. Al collaboratore che risolve il contratto prima della scadenza del contratto, compete un compenso proporzionato all'effettivo risultato del lavoro svolto, certificato dal responsabile del

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'Gy', another that looks like 'Gm', a large stylized signature, a signature that looks like 'Sui', another signature, a signature that looks like 'Co', a signature that looks like 'PB', and finally a signature that looks like 'AA'.

progetto. Il committente che riceve il preavviso può rinunciare allo stesso dandone comunicazione al collaboratore con atto scritto.

7. La risoluzione prevista nel comma precedente non trova applicazione per le collaborazioni che hanno una durata complessiva inferiore a sei mesi.
8. In caso di gravi inadempienze contrattuali del committente, il collaboratore può sempre risolvere il contratto con diritto al pagamento per l'opera effettivamente svolta fino al momento del recesso e di una penale pari al 20% del compenso integrale stabilito in contratto.

Art. 18 - Diritti sindacali

1. Le parti sono consapevoli che, allo stato attuale, fermo restando il generale principio di libertà d'organizzazione e d'attività sindacale nei luoghi di lavoro, non esistono normative specifiche in materia di diritti sindacali riguardanti i lavoratori non subordinati di cui al presente Protocollo. Pur tuttavia, con la stipula dello stesso, intendono avviare relazioni sindacali, improntate al rispetto e tese al riconoscimento reciproco della legittimità degli interessi in campo da tutelare.
2. In considerazione di ciò l'amministrazione si impegna a non ostacolare l'attività sindacale e associativa dei lavoratori e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo. I nominativi dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, nel numero massimo di 3 per ogni sigla sindacale, saranno comunicati all'^{UNIVERSITÀ} ~~committente~~ a cura delle OO.SS.
3. Nel caso in cui vi sia stata la necessità di coordinare i tempi e le modalità d'esecuzione della prestazione per esigenze di funzionamento della struttura ospitante, e fermo restando il vincolo della realizzazione dell'opera, al fine di garantire l'esercizio dell'attività sindacale, i rappresentanti di cui al comma precedente possono modificare i tempi e le modalità d'esecuzione stesse già definite.
4. Medesimo diritto è riconosciuto a tutti i collaboratori per la partecipazione alle assemblee sindacali indette, ai sensi del Protocollo per le relazioni sindacali dell'Università, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
5. I rappresentanti sindacali, per l'esercizio delle loro attività, possono usufruire dei locali e degli strumenti previsti dal Protocollo per le relazioni sindacali dell'Università.
6. La mancata effettuazione della prestazione pattuita nel contratto individuale, dovuta ad adesione a manifestazioni di astensione collettiva dal lavoro, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, non potrà essere qualificata come inadempimento contrattuale. Il collaboratore, in relazione al progetto nel quale è inserito, dovrà completare l'opera in corso in un periodo differito; in alternativa il committente potrà decurtare il compenso pattuito in proporzione all'opera non svolta.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'L', another that looks like 'SM', a large stylized signature, a signature that looks like 'Seli', the initials 'PB', a signature that looks like 'Lou', and finally the initials 'BA' on the far right.

7. Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari.
8. La delega è rilasciata per iscritto, secondo le forme stabilite dalle varie Organizzazioni sindacali, e trasmessa all'Università a cura del lavoratore o delle Organizzazioni stesse. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.

Art. 19 –Trattamento dei dati personali del collaboratore

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.
2. Il collaboratore, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale, autorizza espressamente l'Università ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 20 - Commissione paritetica

1. E' costituita una Commissione paritetica, di garanzia e conciliazione, composta secondo le modalità fissate nel CCI di Ateneo in materia di relazioni sindacali.
2. La Commissione avrà i seguenti compiti:
 - esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e l'applicazione del presente contratto;
 - tentare, con il consenso del collaboratore, la bonaria composizione delle controversie insorte tra il committente ed il collaboratore stesso.

Art. 21 - Validità dell'intesa

1. La presente intesa, visto il carattere sperimentale e temporaneo dell'esperienza, ha validità biennale a partire dalla data di stipula e resterà in vigore fino al suo rinnovo.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Qualora intervengano modifiche alla legislazione che abbiano carattere strutturale, ciascuna delle parti firmatarie potrà chiedere all'altra di incontrarsi al fine di armonizzare l'intesa stessa con la nuova normativa.

Art. 23 - Transitorietà

1. Il presente Protocollo si applica ai contratti individuali sottoscritti successivamente alla sua approvazione, fermo restando che per i contratti di collaborazione attualmente in essere vanno applicati, ove possibile i principi contenuti nel presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'Allegato a).

Art. 24 - Clausola di salvaguardia

1. Il presente Protocollo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale.

ALLEGATI

Fanno parte del presente Protocollo seguenti allegati :

- Scheda delle figure professionali e compensi (Allegato A)
- Modello tipo di contratto individuale (Allegato B)










Figure Professionali e/o attività oggetto di collaborazioni coordinate e continuative	lordo lavoratore importo contratto
Collaboratori informatici	16.000,00
Collaboratori addetti all'attività di accompagnamento studenti disabili.	16.000,00
Collaboratori addetti ai Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale del Personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo	16.000,00
Collaboratori in attività di marketing e sviluppo dell'immagine e delle attività dell'Ateneo	16.000,00
Collaboratori in materia di Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro.	16.000,00
Collaboratori in attività di allestimento mostre e convegni	16.000,00
Collaboratori in scienze biologiche e mediche, ingegneristiche, chimiche, geologiche e geofisiche	18.500,00
Collaboratori in analisi aziendali	18.500,00
Collaboratori in servizi resi nell'ambito delle attività congressuali	16.000,00
Traduttori di testi di carattere tecnico o scientifico per i quali sia necessaria la conoscenza di materie particolari	16.000,00
Collaboratori in analisi statistiche	18.500,00
Collaboratori in attività di inventariazione e catalogazione di reperti archeologici o di beni culturali di interesse storico o artistico.	16.000,00
Collaboratori in attività archivistica e biblioteca	16.000,00
Collaboratori in materie musicali, teatrali e sportive.	16.000,00
Collaboratori nell'informazione	16.000,00
Collaboratori in attività di telecomunicazione	16.000,00
Tutor	16.000,00
Collaboratori nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e finanziati da soggetti esterni pubblici o privati e organizzazioni internazionali	16.000,00
L'elencazione delle attività sopra riportate non è esaustiva e sarà oggetto di verifica con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo integrativo ogni sei mesi.	

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (Il Dipartimento di), con sede legale in....., Via, n., P. IVA n., rappresentata legalmente dal Prof. in qualità di Rettore (di Direttore del Dipartimento stesso), nato a , il (di seguito "Committente"¹)


E

La/il D.ssa/Dott., nata/o a il e residente a via.....Codice Fiscale n., (di seguito "Collaboratore"), congiuntamente anche per brevità definite "parti"

PREMESSO

- che il Committente intende realizzare un progetto (o programma di lavoro o fase di esso) funzionalmente connesso con l'attività istituzionale generale dell'Ateneo e con gli obiettivi da esso prefissati, individuato nell'allegato che fa parte integrante del presente contratto;
- che il Committente ritiene opportuno per la realizzazione del medesimo progetto avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in assoluta autonomia;
- che, tenendo conto dei criteri di individuazione del collaboratore individuati nel Protocollo di intesa di Ateneo (poi Regolamento, dopo approvazione organi di Governo) sulla regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la/il D.ssa/Dott.....risulta in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui al progetto allegato;
- che la/il D.ssa/Dott.....intende accettare l'incarico propostogli:
(in caso di collaboratore extracomunitario:
- che gli effetti giuridici del contratto, nonché la decorrenza dello stesso, saranno comunque subordinati al rilascio del permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti in materia:)

¹ Committente: E' il "dirigente" che affida ad un collaboratore, mediante stipula di un contratto, la realizzazione di un progetto con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini del presente Protocollo, e tenuto conto dei regolamenti interni e delle attuali procedure dell'Università, sono considerati "dirigenti" i Direttori di Dipartimento ed il Rettore, che stipulano il contratto di collaborazione coordinata e continuativa



- che il collaboratore ha dichiarato che le attività oggetto del contratto sono estranee allo svolgimento della eventuale propria attività professionale abituale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

La prestazione continuativa di lavoro autonomo oggetto dell'incarico è riferita al progetto (o programma o fase di esso) funzionalmente connesso con l'attività istituzionale generale dell'Ateneo e con gli obiettivi da esso prefissati e specificamente indicato nell'allegato al presente contratto (*specificare se la prestazione oggetto del contratto esaurisce il progetto o programma o la fase o se si tratta di progetto o programma complesso di cui la prestazione oggetto del contratto costituisce una parte. Nel primo caso oggetto e progetto potrebbero coincidere; nel secondo caso non coincidono*).

Art. 2. AUTONOMIA CONTRATTUALE

Le sottoscritte parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto, e l'attività del Collaboratore, al campo del lavoro autonomo, ancorché continuativo e coordinato, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore non è soggetto a vincoli d'orario ed è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente. Per le attività per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati periodi temporali, le relative modalità devono essere concordate *tra collaboratore e committente per il tramite del responsabile del progetto se espressamente individuato*.

Il Collaboratore deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.

Il Collaboratore, nel rispetto degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto, pur nell'ambito della propria autonomia, al fine del rispetto delle esigenze di funzionamento della struttura ospitante si coordina con il committente per i tempi, le modalità d'esecuzione della prestazione e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa.

Per garantire la funzionalità rispetto all'attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione è resa, le modalità dell'adempimento dovranno essere coordinate con il Committente.

In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza del collaboratore nelle strutture medesime non potrà eccedere i normali orari di fruibilità delle strutture.

Il Responsabile del progetto, ove individuato, deve verificare e controllare le modalità di esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. In mancanza di espressa individuazione della figura del Responsabile del progetto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del committente.

L'Università metterà a disposizione del Collaboratore le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento dell'attività.

Il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'SM', 'colli', and 'Buc'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

Art. 4. RESPONSABILE DEL PROGETTO ²

Al fine di garantire il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del presente contratto, ed al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, nonché per ogni relazione fra committente e collaboratore connessa al contratto viene individuato quale Responsabile del progetto o del programma la/ il D.ssa/Dott..... (Il nominativo dell'eventuale Responsabile del progetto deve essere espressamente indicato nel presente contratto o nel progetto a cui il contratto stesso rinvia)

Art. 5. DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Tenendo conto della complessità del progetto (o programma o fase di esso) di cui all'allegato, la collaborazione oggetto del presente contratto avrà inizio il e terminerà il³
L'Università potrà, comunque, recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, corrispondendo solo la parte del corrispettivo proporzionale alle attività effettivamente svolte, senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni ulteriori.

Art. 6. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore, comunicandola al committente, ha la possibilità di sospendere la prestazione per un periodo di tempo non superiore a quattro settimane complessive in periodo temporale di 12 mesi (se il contratto ha una durata inferiore o superiore a dodici mesi, il periodo di sospensione deve essere riproporzionato). Durante tale periodo non si verifica la sospensione degli acconti mensili di cui al successivo articolo 8.

Art. 7. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore si impegna, in ogni caso, a prestare la propria attività correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa e ad adempiere correttamente alle obbligazioni in materia di proprietà intellettuale ed industriale, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti, qualora applicabile, e dall'art. 14 del Protocollo sulle collaborazioni coordinate di Ateneo.

Il Committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

Art. 8. ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI


Il collaboratore è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell'Università.

L'attività a favore di terzi potrà, pertanto, essere svolta previa comunicazione obbligatoria al committente, recante una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni suddette.

- Eventuale: Le parti concordano l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore. Dal vincolo di esclusività discende la corresponsione di una indennità economica aggiuntiva, pari al % del compenso pattuito e ammontante a □..... (la % non può essere inferiore al 5%)

² Responsabile del progetto: è la persona, dipendente dell'Università, eventualmente delegata dal Committente, che garantisce il rispetto delle modalità di espletamento delle collaborazioni previste dal presente Protocollo e dalla normativa in materia. Il nominativo del Responsabile del progetto deve essere espressamente indicato nel contratto o nel progetto a cui il contratto stesso rinvia

³ I progetti o i programmi non possono, di norma, superare i ventiquattro mesi. Il suddetto limite può essere superato quando sussistano condizioni oggettive esterne indipendenti dalla volontà delle parti (es.....)

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Lun', a signature that appears to be 'Seli', a large, stylized signature, a signature that appears to be 'Luff', a signature that appears to be 'A', a signature that appears to be 'Lae', and a signature that appears to be 'RDA'.

Art. 9. COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE E RELATIVI TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il compenso è fissato in euro..... annui. (*lordo lavoratore*)

La corresponsione del compenso, su base annua, avverrà con undici acconti mensili più un saldo, di importo pari ad 1/12 del compenso pattuito, al termine della prestazione. Il primo acconto sarà erogato entro il 30 del mese successivo a quello di inizio della collaborazione; gli acconti saranno messi in pagamento entro il giorno 30 di ogni mese. I pagamenti verranno erogati mediante prospetto paga prodotto dal committente trattandosi di compensi qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art.50, comma 1, lettera c-bis), del DPR.917/1986.

Il saldo verrà corrisposto, entro il mese successivo alla scadenza del contratto, a seguito del positivo riscontro dei risultati da parte del responsabile del progetto o del committente.

L'importo sopra indicato è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Art. 10. TRASFERTA

Le trasferte possono essere effettuate solo previa autorizzazione scritta da parte del committente che, agli effetti della loro remunerazione, dovrà contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria⁴ dell'importo riconosciuto per ogni singola trasferta al collaboratore.

Art. 11. MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore, comunicandola al committente, ha la possibilità di sospendere la prestazione per un periodo di tempo non superiore a quattro settimane complessive in periodo temporale di 12 mesi, soprattutto laddove utilizzi per lo svolgimento della propria attività, le strutture, gli impianti e gli strumenti del committente, tanto nel rispetto del vincolo di non subordinazione, quanto nell'osservanza del principio di coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione del committente. Durante il suddetto periodo non si verifica la sospensione degli acconti mensili.

Quando per cause eccezionali e imprevedibili il progetto o la fase di esso non si esaurisca nel tempo preventivato, il contratto potrà essere prorogato fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto stesso, salvo che debba essere rispettata una scadenza fissata da terzi per la realizzazione del progetto o del programma. In questo caso il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale di completamento dell'opera richiesta. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervenga una sospensione o un annullamento per fatto di terzi, dell'attività o della commessa alla quale il collaboratore sarebbe stato adibito, l'Università s'impegna a dargliene comunicazione immediata.

L'Università s'impegna in questo caso, a corrispondere tempestivamente il compenso dovuto proporzionalmente al lavoro svolto; in caso di annullamento, a richiesta del prestatore inoltre, l'Università corrisponderà, a titolo transattivo, un'indennità commisurata in ragione del 20% del corrispettivo residuo previsto per l'intera prestazione, salvo che l'Università offra al prestatore un'attività di lavoro equivalente, entro e non oltre il mese successivo.

Art. 12. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE D'ATENEO

Il collaboratore, al di fuori dell'esercizio dell'attività lavorativa oggetto del progetto o del programma, potrà essere ammesso a frequentare corsi di formazione predisposti dall'Amministrazione per il proprio personale, compatibilmente con le possibilità di accoglienza dei corsi stessi, ed indipendentemente dal legame tra il contenuto del corso e l'oggetto della prestazione

Le forme di partecipazione alle iniziative formative sono stabilite dall'art. 13 del Protocollo di Ateneo sulle collaborazioni coordinate e continuativa allegato

⁴ cfr. art. 9 Protocollo.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Lun'. In the center, there are several overlapping signatures, including one that looks like 'Seri' and another that is more stylized. On the right side, there are more signatures, including one that looks like 'Lun' and another that is more complex. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping each other.

Art. 13. POLIZZE ASSICURATIVE

Il contratto prevede una quota, a carico dell'Università, destinata alla stipula, da parte del collaboratore, di una polizza assicurativa a carattere risarcitorio, da liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta stipula della polizza stessa, in caso di assenza per malattia, con sospensione dell'attività lavorativa e conseguente interruzione della corresponsione del compenso fino ad un 1/6 della durata del contratto, ed in caso di assenza per maternità (periodo di astensione anticipata e/o obbligatoria).

La polizza garantisce al collaboratore di percepire un compenso complessivo su base mensile almeno pari al 4% dell'imponibile fiscale derivante dall'importo del contratto individuale in essere con questa Università, tenuto conto anche delle eventuali indennità corrisposte al medesimo titolo da parte dell'INPS.

Il collaboratore che non fruisce della tutela INPS per non aver presentato specifica richiesta nei confronti dell'Istituto previdenziale medesimo, nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta di indennità INPS, non ha diritto al riconoscimento di cui sopra.

Art. 14. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Il collaboratore gode di assicurazione dell'Ateneo per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività professionale svolta, salvo il diritto di rivalsa sul collaboratore quando i predetti danni siano causati da dolo o colpa grave di quest'ultimo. Il collaboratore resterà invece unico responsabile dei danni causati a terzi fuori dall'esercizio delle funzioni indicate nel contratto individuale.

Art. 15. SALUTE E SICUREZZA

Il collaboratore riceverà la formazione ed informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

A richiesta il collaboratore viene sottoposto a visita specialistica all'inizio dell'attività, con eventuali visite periodiche successive qualora il Medico competente d'Ateneo, tenendo conto del tipo di attività, lo ritenga necessario.

Art. 16. DIRITTI SINDACALI

Le forme di godimento dei diritti sindacali sono stabilite dall'art. 18 del Protocollo di Ateneo sulle collaborazioni coordinate e continuativa.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto individuale si risolve al momento della scadenza del termine concordato e per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.

Indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto o il programma o la fase di esso, sia ultimato prima della scadenza, il contratto deve ritenersi risolto. In questo caso il corrispettivo sarà comunque dovuto per intero.

Il contratto può inoltre essere risolto unilateralmente dal committente nei casi previsti dall'art. 17 del Protocollo di Ateneo sulle collaborazioni coordinate e continuativa.

Il collaboratore può risolvere il contratto prima del termine, se la collaborazione non ha una durata complessiva inferiore a sei mesi, con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Al collaboratore che risolve il contratto prima della scadenza del contratto, compete un compenso proporzionato all'effettivo risultato del lavoro svolto, certificato dal responsabile del progetto. Il committente che riceve il preavviso può rinunciare allo stesso dandone comunicazione al collaboratore con atto scritto.

In caso di gravi inadempienze contrattuali del committente, il collaboratore può sempre risolvere il contratto con diritto al pagamento per l'opera effettivamente svolta fino al momento del recesso e di una penale pari al 20% del compenso integrale stabilito in contratto.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a small signature, a set of initials 'AB', a signature that appears to be 'Seri', a large, stylized signature, another signature, a signature that looks like 'bell', a signature that looks like 'lu', and a final signature on the far right.

Art. 18. MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n.196/2003, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.

Art. 20. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando al Protocollo di intesa Ateneo in materia di collaborazioni coordinate e continuative, il cui contenuto è da ritenersi parte integrante del presente contratto per quanto da quest'ultimo non sia espressamente previsto (in particolare per ciò che concerne le modalità di godimento dei diritti sindacali del Collaboratore), nonché alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt.2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art.409, n.3 del C.p.C., in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 21. REGISTRAZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso⁵.

Se il contratto si stipula con un cittadino straniero, aggiungere: Il presente contratto è stipulato in n..... originali in lingua italiana e solo la versione in questa lingua fa fede.

Siena,.....

Il Collaboratore
(D.ssa/Dott... ..)

L'Università
(Prof... ..)

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 17 e 20, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il Collaboratore
(D.ssa/Dott.....)

L'Università
(Prof... ..)


⁵ L'agenzia delle entrate (risoluzione n. 36/2002), in risposta a un interpello, fornisce le seguenti prescrizioni:

- i contratti di co.co.co. non sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, tab. all. B, del d.p.r. 642/72, in quanto sono riconducibili ai contratti di lavoro, individuali e collettivi e di qualunque forma, specificamente esentati;
- le quietanze di pagamento devono essere assoggettate all'imposta di bollo in misura pari a euro 1.29 in quanto la specifica esenzione contenuta nel successivo art. 28 del d.p.r. 642/72 è destinata ai rapporti di lavoro dipendente e in nessun modo è riconducibile ad altre diverse fattispecie.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are two signatures, one appearing to be 'S. Selva'. In the center and right, there are several more signatures, some of which are quite stylized and difficult to decipher. The signatures are arranged in a horizontal line across the width of the page.

ALLEGATI AL CONTRATTO

- Allegato n. 1 Progetto
- Allegato n. 2 Copia del Protocollo di Intesa (Regolamento) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- Allegato n. 3 Libretto informativo relativo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del Committente
- Allegato n. 4 Autorizzazione espressa del collaboratore all'utilizzazione dei propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di collaborazione.



PROGETTO

Individuazione del progetto (o programma di lavoro o fase di esso)

Obiettivo

Mezzi e strumenti

Organizzazione e coordinamento

Il Collaboratore, nel rispetto degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto, pur nell'ambito della propria autonomia, al fine del rispetto delle esigenze di funzionamento della struttura ospitante si coordina con il committente tempi, le modalità d'esecuzione della prestazione e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa.

lan *BB* *San Gelli* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*